



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Me ssi mu  
colore

546 / 11

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

Dott. Antonio Esposito - Presidente

Dott. Filiberto Pagano - Consigliere

Dott. Domenico Gallo - Consigliere

Dott. Antonio Manna - Consigliere rel.

Dott.ssa Giovanna Verga - Consigliere

ha pronunciato la seguente

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 7.1.2011  
R.G. N. 42658/10  
SENTENZA  
N. .... 27 .....

SENTENZA

sui ricorsi proposti dal PG presso la Corte d'Appello di Milano nel processo a carico di \_\_\_\_\_ nonché da quest'ultimo,

avverso la sentenza 14.10.2010 della Corte d'Appello di Milano;

visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;

udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;

udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Enrico Delehay, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito il difensore - Avv. \_\_\_\_\_ -, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza nei sensi e per i motivi di cui al proprio ricorso.

RILEVATO IN FATTO

A carico di \_\_\_\_\_ veniva elevata dalla Procura della Repubblica di Milano l'imputazione di riciclaggio continuato, per aver disperso ed occultato denaro provento di appropriazione indebita ai danni di \_\_\_\_\_ S.p.A. pervenuto sul c/c \_\_\_\_\_ di Lugano n. \_\_\_\_\_ del quale l'imputato era beneficiario economico, oltre che delegato alla firma (così come era delegato alla firma \_\_\_\_\_, poi deceduto, ex funzionario

Secondo l'impostazione accusatoria, tale denaro era pervenuto su detto c/c grazie ai versamenti a suo favore disposti da società di diritto estero all'esito di

operazioni giustificate da fittizie causali di pagamento di diritti di sfruttamento economico dell'immagine di sportivi, nonché di opere televisive e cinematografiche.

Le società estere che in tal modo avevano alimentato il n.  
erano: Ltd., Ltd.,

Ltd. (d'ora innanzi anche semplicemente ) e  
Ltd. (d'ora innanzi anche semplicemente ).

A sua volta l'imputato, sempre secondo l'accusa, aveva disperso ed occultato i fondi così pervenuti sul predetto c/c mediante prelievi in contanti ed ulteriori trasferimenti dei fondi *de quibus* ad altri c/c all'estero (per lo più in Svizzera), intestati ad entità sconosciute e/o contraddistinti da sigle misteriose dietro le quali si celavano ignoti beneficiari.

Con sentenza 4.2.10 il Tribunale di Milano assolveva ex art. 530 cpv. c.p.p. l'imputato relativamente alle operazioni di prelievo in contanti e di trasferimento ad altri c/c di somme di denaro provenienti da Ltd. perché il fatto non sussiste (reputata carente la prova della provenienza delittuosa del denaro approdatovi dal sottoconto delle presso la Banca della Svizzera Italiana) e da quelle provenienti da e per non aver commesso il fatto (ritenuta carente la prova del contributo causale del nella fase di costituzione della società o nella gestione della stessa o nell'apertura e nell'operatività del summenzionato c/c).

Dichiarava non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione in relazione ai prelievi e ai trasferimenti di somme di denaro provenienti da effettuati sino alla data del 28.10.94.

Infine, ex art. 521 c.p.p. disponeva trasmettersi gli atti al PM in rapporto alle operazioni aventi ad oggetto i residui importi indicati nel capo d'accusa provenienti dalle società Ltd.,

e Corp. perché il reato presupposto di quello p. e p. ex art. 648 bis c.p. risultava - al più - ipotizzabile come appropriazione indebita commessa ai danni non di S.p.A. (come contestato in epigrafe), bensì di S.p.A. e S.p.A. (appropriazione che sarebbe stata attuata mediante un differente meccanismo delittuoso, consistente nella concatenazione fittizia di compravendite fra società



del gruppo di diritti di sfruttamento di opere cinematografiche e televisive, con il risultato finale che l'acquisto di tali diritti sarebbe avvenuto a prezzi superiori a quelli pagati ai fornitori iniziali, vale a dire le Major statunitensi, così sottraendosi alle predette società, acquirenti finali, risorse maggiori da quelle giustificate dal reale valore economico delle operazioni commerciali effettuate).

Su impugnazione del PM la Corte d'Appello di Milano, con sentenza 14.10.2010, in parziale riforma della pronuncia di prime cure dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai fatti commessi relativamente alle operazioni di prelievo in contanti e di trasferimento di somme di denaro provenienti da \_\_\_\_\_ Ltd. e da \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Ltd. perché estinti per prescrizione, confermando nel resto le statuizioni di prime cure.

Tramite il proprio difensore il \_\_\_\_\_ ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l'annullamento senza rinvio per gli articolati motivi qui di seguito riassunti, motivi ribaditi e approfonditi con atto del giorno seguente, che li faceva valere anche come censure per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione adottata dalla Corte ambrosiana:

- 1) violazione degli artt. 646 e 648 bis c.p. perché, posto che l'identificazione della persona offesa veniva assunta come elemento individualizzante del delitto di appropriazione indebita presupposto del contestato riciclaggio e che il capo di imputazione specificava come soggetto passivo (e non mero danneggiato) dell'appropriazione medesima la \_\_\_\_\_ S.p.A., il reato p. e p. ex art. 648 bis c.p. ascritto al ricorrente non era configurabile in quanto le stesse sentenze di primo e secondo grado avevano individuato nella \_\_\_\_\_ Finanziaria S.A. la società da cui provenivano le provviste poi pervenute sul \_\_\_\_\_ di Lugano n. \_\_\_\_\_ la stessa consulente tecnica (dott.ssa \_\_\_\_\_) del PM aveva escluso un intervento o un coinvolgimento di \_\_\_\_\_ S.p.A. nelle transazioni di acquisto dei diritti di immagine degli sportivi, né la relazione della \_\_\_\_\_ si era mai riferita a \_\_\_\_\_ come soggetto passivo o danneggiato; d'altronde, proprio la sentenza impugnata, condividendo l'assunto di quella di prime cure, aveva confermato l'assoluzione dell'imputato in ordine alle operazioni di prelievo in contanti e di trasferimento ad altri c/c



delle somme provenienti da \_\_\_\_\_ Ltd. proprio perché mancava prova adeguata della provenienza delittuosa del denaro approdatovi dal sottoconto \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ presso la Banca della Svizzera Italiana; analogamente, ex art. 521 c.p.p. il Tribunale aveva ordinato trasmettersi gli atti al PM in rapporto alle operazioni aventi ad oggetto i residui importi indicati nel capo d'accusa provenienti dalle società \_\_\_\_\_ Ltd., Scarlet International \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ Corp. perché il reato presupposto di quello p. e p. ex art. 648 bis c.p. risultava – al più – ipotizzabile come appropriazione indebita commessa ai danni non di \_\_\_\_\_ S.p.A. (come contestato in epigrafe), bensì di \_\_\_\_\_ S.p.A. e \_\_\_\_\_ S.p.A.; allo stesso modo, dunque, l'impugnata sentenza avrebbe dovuto concludere riguardo alle somme versate sul predetto \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, perché l'eventuale appropriazione indebita, ove mai esistente, sarebbe stata commessa ai danni non di \_\_\_\_\_ (che non era intervenuta né risultava parte in causa nelle operazioni di acquisto dei diritti di sfruttamento dell'immagine di sportivi), ma di Sport Image International Ltd. (d'ora innanzi anche semplicemente SIIL) e, sul fronte finanziario, di \_\_\_\_\_ Finanziaria S.A. (d'ora innanzi anche semplicemente SBF), che pagava per conto di \_\_\_\_\_; per altro, i rimborsi asseritamente operati da \_\_\_\_\_ sarebbero intervenuti dopo il momento consumativo dell'appropriazione indebita, ravvisabile in quello della prima movimentazione di denaro coinvolgente \_\_\_\_\_ che avrebbe iscritto in bilancio un costo non reale; inoltre, contrariamente a quanto statuito dalla gravata pronuncia, le operazioni commerciali *de quibus* non erano fittizie, ma avevano la reale motivazione economica (ancorché diversa da quella esposta nei documenti contabili e societari) di pagare extraingaggi agli atleti, quindi somme che non uscivano indebitamente, ma erano il dovuto corrispettivo dell'attività agonistica da loro svolta, come desumibile dalla deposizione degli stessi testi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (consulenti tecnici del PM), sicché non potevano considerarsi oggetto di condotte appropriative; pertanto, una volta ritenuto che dietro i contratti di cessione dei diritti di sfruttamento dell'immagine di atleti da \_\_\_\_\_ e da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ si celassero parte di extraingaggi, era illogico e contraddittorio ritenere indebiti i





relativi pagamenti; per concludere sul punto, viste le innumerevoli analogie di substrato fattuale fra le vicende di di e quelle inerenti ad altre società, l'essere l'impugnata sentenza giunta a conclusioni diametralmente opposte ne dimostrava l'illogicità e la contraddittorietà in termini di impianto argomentativo, che (nel far proprie motivazioni spese dalla sentenza di prime cure) utilizzava considerazioni non conferenti circa il fatto che S.p.A. alimentava le casse di S.A. per pagare debiti delle società acquirenti dei diritti, come nel caso dell'acquisto di diritti di sfruttamento dell'immagine del A.C. da parte di News and Sport Time (poi ceduti da quest'ultima a ): in realtà, obiettava il ricorrente, tale vicenda atteneva a diritti di sfruttamento dell'immagine passiva di atleti, le parti contraenti erano diverse ( A.C. venditrice, News and Sport Time acquirente) e le movimentazioni si riferivano al solo anno 1994;

- 2) erroneamente l'impugnata sentenza aveva ritenuto, in violazione dell'art. 110 c.p., che ad integrare il concorso del ricorrente nel delitto di riciclaggio bastasse la mera potenzialità d'un suo contributo causale nella dispersione dei fondi pervenuti sul predetto n. affermazione basata sulla mera circostanza fattuale del potere di firma che il Berruti aveva su tale c/c, considerato di per sé sufficiente ad integrare il concorso nel delitto di riciclaggio indipendentemente da un previo accordo in tal senso; obiettava - invece - il ricorso che la mera possibilità di operare sul c/c grazie al potere di firma non rivestiva alcun contributo causale nella realizzazione del contestato riciclaggio, al più potendosi qualificare la condotta come mera connivenza non punibile anche se, in ipotesi, il ricorrente avesse avuto conoscenza dell'asserito riciclaggio posto in essere dal tutti gli altri rilievi erano - ad avviso del ricorrente - una mera cortina di fumo per nascondere il vuoto argomentativo della sentenza; né a carico dell'imputato poteva militare la mancanza da parte sua di una valida spiegazione alternativa a quella proposta dalla pubblica accusa, che era invece gravata dell'onere probatorio.

Pertanto – concludeva il ricorso - l'imputato doveva essere assolto per non aver commesso il fatto, pronuncia nel merito prevalente ex art. 129 cpv. c.p.p. sulla declaratoria di prescrizione adottata in secondo grado.

Con motivi aggiunti la difesa del \_\_\_\_\_ sviluppando la censura inerente al ravvisato concorso dell'imputato nel delitto di riciclaggio, deduceva altresì:

- 3) in primo luogo non potevano considerarsi indizi quelli ricavati in via logico-deduttiva da precedenti indizi (divieto di *praesumptio de praesumpto* o doppia presunzione); in secondo, la prova di una penale responsabilità non poteva ricavarsi dal non aver l'imputato (come ritenuto dalla Corte territoriale) dissipato le congetture accusatorie, noto essendo che persino un'eventuale sua menzogna non avrebbe potuto avvalorare l'addebito mossogli;
- 4) in assenza di prova storica del contestato concorso, gli indizi valorizzati dall'impugnata pronuncia a carico del ricorrente, da valutarsi – ancor prima che globalmente - singolarmente per saggiarne gravità, precisione e concordanza con gli altri, si rivelavano privi di tali requisiti: infatti, il potere di firma sul \_\_\_\_\_ di Lugano n. \_\_\_\_\_ non dimostrava che l'imputato avesse, con il dolo proprio del reato di cui all'art. 648 bis c.p., disperso od occultato il denaro provento dell'appropriazione indebita, ancor più considerato che l'indicazione del \_\_\_\_\_ come beneficiario economico del c/c e l'attribuzione del potere di firma seguiva di molti mesi l'accensione del c/c medesimo ed il momento in cui il \_\_\_\_\_ aveva cominciato ad operarvi, il che escludeva che il questi fosse "uomo di paglia" del \_\_\_\_\_ ruolo - per altro - contrastante con quello attribuitogli dal PM in altro parallelo procedimento (cd. "Processo diritti") e con la circostanza che presso la banca \_\_\_\_\_ /i erano altri c/c riconducibili al sole \_\_\_\_\_; le stesse considerazioni dovevano svolgersi in ordine alla qualifica di *beneficial owner* del c/c (ricevuta dal ricorrente il 23.5.93), in quanto strettamente correlata ai poteri di firma già conferitigli il 27.4.93; in realtà il potere di firma gli era stato attribuito perché il \_\_\_\_\_ (che aveva anche proprie disponibilità sul \_\_\_\_\_ di Lugano) si era rivolto ad un amico fidato quale era il \_\_\_\_\_ nell'eventualità che gli fosse accaduto qualcosa; ancora non costituivano indizi significativi ai fini dell'art. 192 co. 2° c.p.p. la posizione del \_\_\_\_\_





in seno al gruppo (di cui era stato a lungo consulente) e il fatto che in precedenza egli avesse riportato condanna per favoreggiamento e/o che in passato avesse pilotato una verifica fiscale in corso alla società che – d'altro canto – nel presente processo era indicata come soggetto passivo del reato presupposto; né potevano valere gli asseriti suoi rapporti con i domini della finanziaria di Lugano ( );

- 5) prima di affermare la responsabilità per il delitto di riciclaggio (sebbene prescritto) la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare se la condotta dell'imputato non fosse stata inquadrabile come concorso nel reato presupposto di appropriazione indebita, stante la clausola di riserva contenuta nell'art. 648 bis c.p.

Anche il PG presso la Corte d'Appello di Milano ricorreva per cassazione contro la sentenza di secondo grado, di cui chiedeva l'annullamento – con le conseguenze di legge - per questi motivi:

- a) erroneamente i giudici del gravame avevano dichiarato estinto per prescrizione il reato addebitato al avuto riguardo, come *tempus commissi delicti*, all'epoca degli accrediti effettuati da e sul di Lugano n. nell'arco di tempo compreso tra il 18.1.95 e l'8.7.95, ritenendo iniqua una lettura del capo di imputazione che non correlasse le date di operazioni in uscita di fondi dal c/c a quelle di loro entrata: obiettava, invece, il PG territoriale che, poiché il delitto di riciclaggio non costituiva più un reato a consumazione anticipata, essendo tradotto in una norma penale a più fattispecie, il prelievo in contanti o il trasferimento del denaro (dal predetto ) su altri c/c non costituiva un mero *post factum*, bensì un'ulteriore modalità di commissione del delitto p. e p. ex art. 648 bis c.p.;
- b) il calcolo della prescrizione era altresì viziato dall'averne conteggiato la sospensione per rinvii chiesti dall'imputato per concomitanti impegni presso la Camera dei Deputati solo per 98 giorni, vale a dire nei limiti massimi di 60 giorni oltre al tempo dell'impedimento; in tal modo l'impugnata sentenza aveva male interpretato l'art. 159 co. 1° n. 3 c.p.p., perché il limite dei 60 giorni era applicabile solo a rinvii per assoluto impedimento e tale non era il generico impegno parlamentare allegato

dall'imputato; per l'effetto, la sospensione del decorso dei termini di prescrizione ammontava a complessivi 116 giorni;

- c) premesso che entrambe le sentenze di merito avevano concordemente affermato che la                      era società controllata al 100% da                      S.p.A. e da questa alimentata finanziariamente, la giuridica autonomia delle due società – su cui la Corte d'Appello aveva basato il rigetto dell'appello del PM contro l'assoluzione del                      relativamente alle operazioni di prelievo in contanti e di trasferimento su altri c/c delle somme versate da                      Ltd. – non era pertinente, perché quello presupposto non era un reato societario, ma un reato contro il patrimonio e comunque tale autonomia non scalfiva l'oggettiva provenienza del denaro dal gruppo Fininvest.

Con successiva memoria, la difesa del                      chiedeva che il ricorso proposto dal PG territoriale fosse dichiarato inammissibile o comunque rigettato per l'esistenza di un giudicato parziale in ordine alle statuizioni sulla prescrizione contenute nella sentenza di primo grado, nonché per mancata indicazione dei capi e dei punti della pronuncia d'appello investiti dall'impugnazione, oltre che per omessa esplicitazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno del ricorso e della fedele riproduzione del contenuto della sentenza, la cui logica nel calcolo della prescrizione era stata male interpretata dal PG. In proposito sia i giudici di primo che quelli di secondo grado avevano considerato le uscite finanziarie come momento consumativo del reato di riciclaggio, tenendo presente che le operazioni di sostituzione e/o trasferimento rilevanti erano solo quelle successive agli accrediti pervenuti da                      e                      e che la data limite dell'8.7.95 era stata ricavata sottraendo dal 14.10.2010 (data della sentenza) i 15 anni e 98 giorni identificati come termine di prescrizione, conformemente al principio giurisprudenziale secondo cui il *dies a quo* nel calcolo della prescrizione deve essere quello più favorevole all'imputato. Invece – proseguiva la difesa del                      – non si poteva considerare come *dies a quo* quello del 21.11.95 (ultimo prelievo in contanti dal                      ) per condotte espunte dal giudizio.

Ancora intangibile ex art. 606 ult. co. c.p.p. per formazione parziale del giudicato era il criterio di calcolo dei 98 giorni di sospensione, vizio non oggetto di censura in appello da parte del PM; ad ogni modo, trattandosi di rinvii per





impedimenti dell'imputato, ex art. 159 c.p.p. vigeva il vincolo massimo dei 60 gg. dalla cessazione dell'impedimento medesimo.

Da ultimo, il                    protestava l'infondatezza del motivo di ricorso contro l'assoluzione pronunciata riguardo alle operazioni di prelievo e di trasferimento dal                    di denaro proveniente da                    Ltd., vista la fondamentale carenza documentale, atteso che a riguardo la ricostruzione accusatoria circa l'origine delittuosa dei fondi poggiava su documentazione non acquisita al fascicolo del dibattimento, come evidenziato dal Tribunale e condiviso dalla Corte territoriale.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

Per effetto di quanto devoluto dai summenzionati ricorsi, la cognizione di questa Corte Suprema concerne solo i fatti di riciclaggio contestati in ordine alle operazioni di prelievo in contanti e di trasferimento dal                    di Lugano n.                    ad altri c/c di somme di denaro provenienti da                    Ltd. e quelle analoghe aventi ad oggetto somme provenienti da                    e                    con esclusione degli atti di riciclaggio culminati nei prelievi e nei trasferimenti di somme di denaro, provenienti da                    effettuati sino alla data del 28.10.94 (in quanto già dichiarati prescritti in prime cure, con pronuncia non gravata da appello).

1.1 La prima doglianza mossa dal                    non può accogliersi.

Invero, l'esatta identificazione del soggetto passivo -                    o                    S.p.A. - dell'appropriazione indebita presupposta dal delitto di riciclaggio contestato all'odierno ricorrente, di cui si parla nel primo motivo di ricorso del                    non rileva sul piano sostanziale né su quello processuale.

Non rileva sul piano sostanziale perché la configurabilità del delitto p. e p. ex art. 648 bis c.p. sussiste a prescindere dall'individuazione del soggetto passivo del reato presupposto. Infatti, per antica e costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, cui va data continuità, il presupposto sia della ricettazione sia del riciclaggio è la provenienza del bene da un delitto anteriore, ancorché non accertato giudizialmente (cfr. Cass. Sez. II n. 18607 del 16.4.10, dep. 17.5.10; Cass. Sez. II n. 3211 del 12.3.98, dep. 10.3.99; Cass. Sez. IV n. 11303 del 7.11.97, dep. 9.12.97; Cass. Sez. VI n. 4077 del 20.11.89, dep. 21.3.90; Cass. Sez.

Il n. 4469 dell'8.2.85, dep. 9.5.85; Cass. Sez. II n. 8730 del 12.4.84, dep. 18.10.84; Cass. Sez. II n. 4429 del 13.1.84, dep. 12.5.84; Cass. Sez. II n. 3392 del 16.12.83, dep. 12.4.84; Cass. Sez. II n. 10418 del 13.5.83, dep. 3.12.83; Cass. Sez. I n. 2179 del 20.1.83, dep. 17.3.83; Cass. Sez. V n. 5801 del 24.2.82, dep. 11.6.82; Cass. Sez. II n. 3031 del 20.1.82, dep. 20.3.82; Cass. Sez. II n. 549 del 29.6.81, dep. 23.1.82; Cass. Sez. II n. 28.6.79, dep. 7.1.80).

Basta che il delitto presupposto risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile (cfr. ancora, Cass. Sez. VI n. 495 del 15.10.08, dep. 9.1.09, e da Cass. Sez. II n. 813 del 19.11.03, dep. 14.1.04; Cass. Sez. II n. 4769 del 23.9.97, dep. 12.11.97).

Né l'art. 648 bis c.p. richiede cointeressenze fra l'autore del delitto presupposto ed il riciclatore e neppure necessaria conoscenza fra i due, nel senso che il soggetto attivo del reato di riciclaggio può anche ignorare l'identità dell'autore del delitto presupposto: ciò che conta è che, consapevole dell'illecita provenienza dei beni, volontariamente si presti a sostituirli, trasferirli o compiere su di essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza, *id est* ad ostacolare la tracciabilità del loro percorso (cfr., in motivazione, Cass. Sez. II n. 47375 del 6.11.09, dep. 14.12.09).

In altre parole, ciò che conta è che emerga l'esistenza di un delitto non colposo presupposto, ancorché delineato solo per sommi capi quanto alle esatte modalità di sua commissione, senza che sia necessario identificarne con precisione il soggetto passivo e, anzi, senza che sia indispensabile neppure l'accertamento dell'esatta tipologia del delitto presupposto, essendo sufficiente che sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute (cfr., altresì, Cass. Sez. V n. 36940 del 21.5.08, dep. 26.9.08).

Tale esatta identificazione non rileva neppure sul piano processuale, non importando violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza (né, a monte, nullità del decreto che dispone il giudizio).

Anche a tale riguardo soccorre il consolidato insegnamento giurisprudenziale di questa Corte Suprema secondo cui può ravvisarsi violazione del principio dell'art. 521 c.p.p. solo ove il fatto storico - inteso nella sua realtà fenomenica - ritenuto in sentenza si riveli completamente e radicalmente diverso, tanto da riferirsi ad elementi costitutivi del tutto estranei a quelli delineati nel capo d'accusa, al punto che su di essi la difesa risulti essere stata concretamente impedita o grandemente



menomata (cfr., ad es., Cass. Sez. II n. 47863 del 28.10.2003, dep. 15.12.2003; Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96; Cass. Sez. IV n. 5678 del 10.11.89, dep. 20.4.90).

Non è questo il caso: sia il capo d'accusa che l'impugnata sentenza hanno analiticamente delineato le modalità del contestato riciclaggio, il tracciato dei fondi che passavano da una società ad un'altra, il loro ammontare, il carattere fittizio delle causali dei trasferimenti, il delitto presupposto (appropriazione indebita) e lo scopo precipuo dell'intera operazione articolata in più segmenti, che era quello di drenare risorse economiche da S.p.A. al suo esterno, il che è stato accertato – con motivazione esente da vizi (v. meglio *infra*) – atteso che le sopra ricordate sostanziali perdite di (sia pure occultate da fittizie iscrizioni in bilancio di crediti in realtà inesigibili nei confronti di SIIL), non facevano altro che riverberarsi sulla società che controllava al 100% e che la alimentava finanziariamente, vale a dire su S.p.A. (capofila del relativo gruppo), proprio perché né è: avevano risorse produttive proprie.

La questione che, poi, tecnicamente l'autonomia giuridica fra società controllate al 100% ( o e società controllante ) possa incidere o meno, sotto un profilo penalistico, sull'esatta attribuzione dei ruoli rispetto al delitto di appropriazione indebita è situazione che non ha menomato i diritti di difesa dell'odierno ricorrente, rispetto ai quali è indifferente la soluzione giuridica in proposito adottabile.

Invero, la *ratio* della correlazione fra accusa e sentenza è far sì che l'imputato non venga condannato per fatti da cui non abbia potuto difendersi, prova ne sia che lo stesso art. 521 co. 1° c.p.p. esordisce con il consentire che il giudice ne dia, poi, una mera qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nel capo di imputazione.

Ed ancora: per pacifica giurisprudenza di questa S.C., ai fini della contestazione ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati (Cass. Sez. VI n. 437 del 16.9.2004, dep. 13.1.2005; Cass. S.U. n. 18 del 21.6.2000, dep. 1°8.2000) e ciò vale tanto per il reato quanto per le aggravanti.

Dunque, se è indifferente al rispetto dei diritti di difesa l'esatta qualificazione giuridica e/o l'indicazione delle fonti normative del reato e/o delle relative aggravanti, a maggior ragione lo è la precisa identificazione del soggetto passivo

o piuttosto che ) del delitto che funge da presupposto di quello ascritto all'imputato ove tale individuazione non dipenda da una difforme ricostruzione della vicenda in punto di fatto, ma dalla mera soluzione della questione giuridica dell'attribuibilità della qualità di soggetto passivo del reato p. e p. ex art. 646 c.p. (anche) a chi di fatto subisca l'effettiva *deminutio patrimonii* in cui si concreta l'offesa al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

In sintesi, da qualsivoglia angolazione la si esamini, la censura inerente all'asserita non attribuibilità a S.p.A. della qualità di soggetto passivo del delitto p. e p. ex art. 646 c.p. si manifesta irrilevante ai presenti fini.

Corollario di tale conclusione è che erroneamente il Tribunale trasmise gli atti al PM in rapporto alle operazioni aventi ad oggetto i residui importi indicati nel capo d'accusa provenienti dalle società Ltd.,

e Wolstein Overseas Corp. sol perché il reato presupposto di quello p. e p. ex art. 648 bis c.p. risultava ipotizzabile come appropriazione indebita commessa ai danni non di S.p.A. (come originariamente contestato), bensì di S.p.A. e S.p.A. (altra controllata); nondimeno, si trattava di errore non emendabile dall'impugnata sentenza.

Ulteriore corollario è che, ove mai si volesse parlare di contraddizione (in termini di metro di giudizio) fra la suddetta ordinanza ex art. 521 cpv. c.p.p. di trasmissione degli atti al PM e la sentenza d'appello che ha affermato gli estremi del riciclaggio circa i fatti commessi relativamente alle operazioni di prelievo in contanti e di trasferimento di somme di denaro provenienti da e da , si tratterebbe di contraddizione addebitabile all'erroneità del primo provvedimento, non del secondo, che mai avrebbe potuto o dovuto adeguarsi all'altrui precedente errore.

Quanto alla pretesa contraddizione fra la pronuncia assolutoria confermata per le operazioni connesse ai versamenti sul di somme provenienti da Ltd. e la responsabilità per quelle connesse ai versamenti provenienti da e la differenza di supporto probatorio documentale evidenziata dai giudici di primo e secondo grado rende non praticabile il confronto (v. meglio *infra*, in ordine al ricorso del PG territoriale).

Da ultimo, a parte l'irrelevanza di cui si è detto, è appena il caso di rammentare che, in ordine alla mera questione - di diritto - dell'esatta identificazione del





soggetto passivo dell'appropriazione indebita presupposta, il vizio di contraddittorietà della motivazione non sarebbe stato neppure astrattamente configurabile perché:

- la contraddittorietà spendibile come vizio della motivazione ex art. 606 co. 1° lett. e) c.p.p. è quella risultante dal testo del provvedimento impugnato o da *atti* del processo, non da altri *provvedimenti* resi nel corso del processo da precedenti organi giudicanti; né – ovviamente – il contenuto della summenzionata ordinanza emessa ex art. 521 c.p.p. dal Tribunale poteva considerarsi implicitamente recepito dalla sentenza di secondo grado, per giuridica impossibilità di devoluzione del punto;
- il vizio di motivazione deducibile mediante ricorso per cassazione concerne solo la motivazione in fatto, giacché quella in diritto può sempre essere corretta o meglio esplicitata, sia in appello che in cassazione (v. art. 619 co. 1° c.p.p.), senza che la sentenza impugnata ne debba in alcun modo soffrire (cfr. Cass. Sez. IV n. 6243 del 7.3.88, dep. 24.5.88, resa sotto l'imperio del previgente c.p.p., ma pur sempre valida e confermata, anche più di recente, da Cass. Sez. II n. 3706 del 21.1.2009, dep. 27.1.2009); invero, rispetto alla questione di diritto ciò che conta è che la soluzione adottata sia corretta ancorché malamente spiegata o non spiegata affatto; ove - invece - erronea, nessuna motivazione (per quanto dialetticamente suggestiva e ben costruita) la può tramutare in esatta e il vizio che infirmerà la pronuncia sarà non già di motivazione, bensì di inosservanza o violazione di legge o falsa od erronea sua applicazione.

Le considerazioni che precedono rendono altresì irrilevanti le obiezioni svolte in ricorso circa l'esempio (ché solo di tanto si tratta nell'economia della motivazione dei giudici di merito) dell'alimentazione da parte di S.p.A. delle casse di S.A. per pagare debiti delle società acquirenti dei diritti, come nel caso dell'acquisto di diritti di sfruttamento dell'immagine del A.C. da parte di News and Sport Time (diritti poi ceduti da quest'ultima a

1.2 Il primo motivo di ricorso del è infondato anche laddove investe il carattere fittizio dei contratti di vendita dei diritti di sfruttamento economico dell'immagine di sportivi, affermato in prime cure e condiviso dalla sentenza d'appello.

In proposito i giudici del merito, ancora con motivazione immune da vizi, hanno evidenziato che l'acquisto dei diritti di sfruttamento economico dell'immagine degli atleti non in esclusiva smentiva la tesi defensionale secondo cui sarebbe servito ad impedire possibili utilizzi impropri tali da ripercuotersi negativamente sulla reputazione della società sportiva che aveva ingaggiato gli atleti.

Sempre con motivazione non censurabile, l'impugnata sentenza, nel condividere sul punto la pronuncia di prime cure, ha respinto la versione difensiva secondo cui si sarebbe trattato di forme più o meno occulte di extraingaggi, atteso che le controparti non erano chiaramente indicate, che gli importi erano di enorme rilievo ( e avevano incassato tra il 1991 e il 1995 oltre 29 miliardi di lire ciascuna per tali contratti: v. meglio *infra*) e che l'imputazione contabile risultava per "prestazione di servizi".

Il ricorso dell'imputato non affronta analiticamente le ragioni a riguardo espresse in sede di merito, limitandosi ad una diversa interpretazione di parziali stralci di deposizioni e/o relazioni acquisite in dibattimento che si risolve in una mera sollecitazione di nuovi apprezzamenti in punto di fatto e/o nella formulazione di mere ipotesi alternative, in quanto tali non utilizzabili ex art. 606 c.p.p.: infatti, per denunciare con ricorso per cassazione una manifesta illogicità argomentativa non basta rappresentare la mera possibilità di un'ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza (a riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è da lungo tempo consolidata: cfr. Cass. Sez. I n. 12496 del 21.9.99, dep. 4.11.99; Cass. Sez. I n. 1685 del 19.3.98, dep. 4.5.98; Cass. Sez. I n. 7252 del 17.3.99, dep. 8.6.99; Cass. Sez. I n. 13528 dell'11.11.98, dep. 22.12.98; Cass. Sez. I n. 5285 del 23.3.98, dep. 6.5.98; Cass. S.U. n. 6402 del 30.4.97, dep. 2.7.97; Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96; Cass. Sez. I n. 1213 del 17.1.84, dep. 11.2.84 e numerosissime altre).

2.1 Sono altresì infondati sia il secondo motivo del ricorso dell'imputato sia i motivi aggiunti (da trattarsi congiuntamente perché connessi).

Per meglio inquadrare le censure *de quibus* si muova dalla ricostruzione della vicenda esposta, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, dall'impugnata sentenza in base a relazioni dei consulenti tecnici del PM e a chiarimenti forniti in dibattimento dai relativi estensori, nonché alla stregua di altre acquisizioni





documentali e testimoniali, ivi compresa una relazione della (nota società di revisione di bilancio e di consulenza in materia fiscale e contabile).

La Corte territoriale, in ciò condividendo le affermazioni del Tribunale, ha ritenuto che Ltd. (I Group Ltd. ( ) e Ltd. ( ) altro non fossero che società prive di qualsivoglia concreta operatività commerciale, utilizzate come mero schermo di simulate operazioni di compravendita di diritti di sfruttamento dell'immagine di sportivi che in realtà servivano a spostare illecitamente all'esterno di sue consistenti risorse finanziarie.

In particolare, è risultato che:

- : (società esterne al gruppo aventi sede in paesi *off-shore* e caratterizzate da stretti elementi di contatto fra loro, se non di vera e propria sovrapposizione) erano state costituite negli anni 1988-1991 (vale a dire nello stesso periodo in cui il gruppo aveva cominciato a sviluppare l'attività di acquisizione dei diritti di immagine degli sportivi) ed avevano alcuni amministratori in comune con società del gruppo di Lugano;
- : ipetutamente vendevano a , ricentrante nel comparto estero del gruppo t e sostanzialmente posseduta per intero da S.p.A. (per il tramite di Ltd. e di ai S.A.), i diritti di sfruttamento economico (non in esclusiva) dell'immagine di sportivi;
- non metteva a reddito né utilizzava in alcun modo i diritti così acquistati, sicché le operazioni non avevano alcun ritorno economico;
- i corrispettivi degli acquisti erano pagati, per conto di da che all'epoca fungeva da tesoreria estera del gruppo ; era società controllata al 100% da e da questa alimentata finanziariamente; a sua volta non esigeva da il rimborso dei corrispettivi per suo conto anticipati, limitandosi ad iscrivere a bilancio i relativi crediti che, essendo di realizzo impossibile vista l'assenza di ricavi da parte della medesima, si tramutavano in vere e proprie perdite, non giustificate da alcun reale rapporto economico-commerciale tra le due società che spiegasse il pagamento da parte dell'una dei debiti dell'altra;

- sia le società venditrici dei diritti ( ) e sia la società acquirente ( ) erano prive di qualsiasi operatività commerciale;
- l'acquisto dei diritti di sfruttamento economico dell'immagine degli atleti non era in esclusiva (il che smentiva, come si è detto, la tesi defensionale secondo cui esso sarebbe servito ad impedire possibili utilizzi impropri tali da ripercuotersi negativamente sulla reputazione della società sportiva che aveva ingaggiato gli atleti);
- non si trattava neppure di forme occulte od indirette di *extraingaggi*, giacché le controparti non erano chiaramente indicate, gli importi erano di enorme rilievo e l'imputazione contabile risultava per "*prestazione di servizi*".

Da ciò i giudici del merito hanno dedotto, con motivazione immune da censure, il carattere simulato delle operazioni, il cui vero ed unico scopo era – in realtà - quello di spostare, in via di appropriazione indebita, risorse finanziarie di i.p.A. al suo esterno, attraverso e per scopi estranei al loro interesse sociale.

In tal modo risulta integrato il reato presupposto (art. 646 c.p.) di quello contestato al (art. 648 bis c.p.).

A sua volta il riciclaggio, secondo la ricostruzione motivatamente accolta dai giudici del merito, è stato così realizzato:

- dopo aver incassato tra il 1991 e il 1995 oltre 29 miliardi di lire ciascuna da per conto di quale corrispettivo di tali fittizi acquisti dei diritti di sfruttamento economico dell'immagine di sportivi, ne versavano una parte sul predetto i n. , senza che vi fosse alcuna reale ragione commerciale; infatti S.A. risultava essere una società panamense costituita dall'avv. (a suo dire su mandato fiduciario di ) e priva di operatività commerciale, null'altro che una società di comodo creata per nascondere, dietro la sua soggettività giuridica, due c/c, uno dei quali era il predetto n. a sua volta tale . S.A. si limitava ad emettere ed incassare fatture poi trasmesse alla Fiduciaria di Lugano (come riferito dai testi e vale a dire alla stessa società che forniva procuratori fiduciari a molte delle società coinvolte nella compravendita di diritti di sfruttamento di eventi sportivi o di opere cinematografiche destinate a società del gruppo



- le somme così versate da e sul n. venivano, poi, o prelevate in contanti o ulteriormente trasferite ad altri c/c all'estero (per lo più in Svizzera), intestati ad entità sconosciute e/o contraddistinti da sigle misteriose dietro le quali si celavano ignoti beneficiari.

A questo punto, nello specifico della posizione del , le valutazioni della Corte territoriale sono state diverse da quelle del Tribunale di Milano: quest'ultimo aveva assolto l'imputato riguardo al riciclaggio delle somme provenienti da e per non aver commesso il fatto in quanto aveva ritenuto carente la prova del suo contributo causale nella fase di costituzione della società o nella gestione della stessa o nell'apertura e nell'operatività del summenzionato c/c, visto che le firme apposte per quietanza di prelievi ed ordini di pagamento erano riconducibili al > a segretaria dello studio

In altre parole, secondo i giudici di prime cure non vi era prova che il si fosse in concreto avvalso dei propri poteri di disposizione del c/c (titolari del potere di firma erano, oltre al anche il e ).

Ha invece correttamente statuito la Corte d'Appello, sulla base delle acquisite risultanze testimoniali e documentali, che il quadro accusatorio – se valutato, come dovuto, anche globalmente e non semplicemente con atomizzata lettura, come invece aveva fatto il Tribunale – impone di ravvisare gli estremi del consapevole concorso del nel delitto di riciclaggio.

A tal fine, sempre con motivazione immune da vizi logico-giuridici, l'impugnata sentenza, nell'accogliere sul punto l'appello del PM, ha valutato a carico dell'imputato:

- il riconosciuto potere di firma del sul predetto n. di cui era anche *beneficial owner* (cioè beneficiario economico), c/c il cui scopo esclusivo era il riciclaggio di denaro sottratto in via di appropriazione indebita secondo il meccanismo sopra descritto;
- la deposizione del teste funzionario i Lugano che aveva curato l'apertura del , che ha riferito a chiare lettere che il cliente era il : che del nanteneva solo un vago ricordo, nonché quella di analogo tenore della teste , che ha confermato che era il a tenere i rapporti con il

- circostanza altresì avvalorata dagli appunti contenuti su un block notes sequestrato al medesimo;
- ancora la deposizione della teste segretaria del che per dieci anni ne aveva osservato i rapporti con il testimonianza da cui emergeva che era il primo – e non il secondo – a tenere i rapporti con i *domini* e della Fiduciaria di Lugano, società che riceveva le fatture fittizie emesse da S.A. a giustificazione del denaro che veniva versato sul suo c/c;
  - le qualità personali dell'imputato (avvocato specializzato in diritto societario e contrattualistica internazionale, ex ufficiale della G.d.F., inserito in un ruolo strategico all'interno del gruppo );
  - la disponibilità dimostrata dal verso il gruppo tale da indurlo a commettere un reato di favoreggiamento (nel 1994, vale a dire nella stessa epoca durante la quale sul intervenivano i fondi per cui è processo) intervenendo sui suoi ex colleghi della G.d.F. per pilotare una verifica fiscale in corso alla Fininvest;
  - la mancanza di una plausibile spiegazione alternativa da parte dell'imputato in ordine alla sua sottoscrizione del formulario A (quello per l'indicazione del beneficiario economico) e dello *specimen* di firma relativi al atteso che proprio il teste Caprotti ha negato che vi fosse la prassi di far firmare in bianco il formulario A inerente al beneficiario economico di un c/c;
  - l'inverosimiglianza dell'assunto secondo cui il amico fraterno del o avrebbe coinvolto a sua insaputa in un delitto di riciclaggio.

L'errore in punto di diritto in cui è incorso il Tribunale – correttamente evidenziato dall'impugnata sentenza – è stato quello di guardare al contributo causale della condotta dell'imputato solo in termini di eventuale previo concerto nella creazione del suddetto trascurando che si può volontariamente concorrere nel reato anche intervenendo in una fase successiva a quella dell'originaria ideazione e a sua esecuzione già in corso.

È noto, infatti, che la volontà di concorrere nel reato non presuppone necessariamente un previo accordo né la reciproca consapevolezza dei diversi apporti, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che il concorso può





indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea o, ancora, come pura e semplice adesione all'opera di altri (v. Cass. S.U. n. 31 del 22.11.2000, dep. 3.5.2001, nonché successiva conforme giurisprudenza).

Pertanto, non è per nulla decisivo il difetto di prova che il                      avesse partecipato alla costituzione della società                      , alla gestione della stessa o all'apertura e alla concreta operatività del summenzionato c/c, essendo sufficiente che, anche solo dopo l'accensione del c/c, egli abbia accettato di divenirne *beneficial owner* (oltre che contitolare del potere di firma disgiunta).

Si obietta in ricorso che la titolarità del potere di firma su un c/c (che attribuisce la mera potenzialità di prelevarne i fondi) non basta a ritenere che di tali poteri il                      si sia concretamente avvalso, ma il punto che emerge dalla gravata pronuncia è ben altro: premesso che non è esatto che le due qualità - titolare del potere di firma e beneficiario economico - siano necessariamente connesse (si può essere l'uno senza essere anche l'altro), si tenga presente che il *beneficial owner* di un c/c, in quanto tale, fruisce dei prelievi dei fondi depositativi anche se materialmente eseguiti da altri (con)titolari del potere di firma, ma comunque pur sempre nel suo interesse (proprio perché beneficiario economico), sicché egli partecipa del riciclaggio realizzato attraverso la movimentazione dei fondi del c/c., purché ne sia consapevole.

Inoltre, va ribadito che il suddetto teste                      ra qualificato il                      - e non il                      - come cliente della                      di Lugano, al punto da dire (come riportato nell'impugnata sentenza) che mentre era probabilmente in grado di riconoscere il primo, non avrebbe potuto far altrettanto con il secondo.

Contro l'importanza e l'attendibilità di tale deposizione l'odierno ricorrente non ha mosso rilievi critici.

In altri termini, nell'economia argomentativa della gravata pronuncia il consapevole concorso del                      non viene dedotto da meri indizi, ma anche da coerenti risultanze documentali e testimoniali, a riprova del fatto che la sottoscrizione dello *specimen* bancario di firma nonché del formulario A (relativo alla qualità di beneficiario economico del c/c                      non erano dati meramente casuali e/o formali che il                      avrebbe fornito al                      per mera amicizia, senza sapere cosa rappresentasse la                      e quali fossero i movimenti sul c/c in discorso, salvo poi accorgersi con stupore di risultarne anche *beneficial owner*, avendo firmato in bianco (a suo dire) il relativo formulario, secondo la versione

difensiva che emerge dall'impugnata sentenza, smentita dal fatto che proprio il teste - come si è detto - ha negato che fosse una prassi accettabile quella di far firmare in bianco il formulario A inerente al beneficiario economico di un c/c.

Dunque, la versione dell'imputato è stata disattesa dall'impugnata sentenza (conformemente, sul punto, alla pronuncia di primo grado) con motivazione - immune da vizi logico-giuridici - di cui si sono sopra riassunti i passaggi salienti, motivazione che ha evidenziato le intime contraddizioni e l'oggettiva non plausibilità delle spiegazioni offerte dal [redacted] considerati altresì i suoi rapporti con il [redacted] le sue qualità personali (ex ufficiale della G.d.F., lasciata verso il 1977/78 per entrare nello studio legale [redacted] come avvocato specializzato in diritto societario e contrattualistica internazionale), il ruolo strategico ricoperto all'interno del gruppo [redacted] ed il precedente penale per favoreggiamento, vicenda in cui l'odierno ricorrente si era dimostrato incline ad intervenire illecitamente presso i suoi ex colleghi del Corpo: le considerazioni svolte dalla difesa del [redacted] n relazione alla portata di tale giudicato (allegato in copia ai motivi aggiunti) integrano meri apprezzamenti di fatto estranei alla presente sede.

Ciò vuol dire che la Corte territoriale ha escluso l'asserita inconsapevolezza dell'imputato nel firmare lo *specimen* di firma e il formulario A del c/c, di guisa che, al di là di espressioni non sempre felici usate nel corso della motivazione, non è affatto vero che l'impugnata sentenza abbia ritenuto, in violazione dell'art. 110 c.p., che ad integrare il concorso del ricorrente nel delitto di riciclaggio bastasse la mera potenzialità d'un suo contributo causale nella dispersione dei fondi pervenuti sul predetto

Ricordato che il dolo del delitto di riciclaggio è generico e comprende sia la volontà di compiere le attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di beni od altre utilità, sia la consapevolezza di tale origine, senza alcun necessario riferimento a scopi di profitto o di lucro (cfr. Cass. Sez. VI n. 16980 del 18.12.2007, dep. 24.4.2008, rv. 239843; Cass. Sez. IV n. 6350 del 30.1.2007, dep. 15.2.2007, rv. 231053; Cass. Sez. II n. 13448 del 23.2.05, dep. 12.4.05, rv. 231053), deve darsi atto che l'impugnata sentenza è correttamente pervenuta alla conclusione della sussistenza del consapevole e volontario contributo causale dell'odierno ricorrente nel riciclaggio contestatogli, di cui risultano correttamente accertati gli elementi oggettivo e soggettivo.





Né costituisce inversione dell'onere della prova il valorizzare, a fini di ulteriore conferma dell'accertamento del dolo del reato p. e p. ex art. 648 bis c.p. (come ha fatto l'impugnata sentenza), l'inattendibilità della versione difensiva intesa a sostenere la non consapevolezza, da parte dell'imputato, in ordine alla movimentazione dei fondi transitati sul c/c Jasran: il punto d'arrivo cui sono pervenuti i giudici del gravame è conforme a costante insegnamento giurisprudenziale di questa S.C., secondo cui la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta – così come hanno fatto i giudici del merito - anche sulla base dell'omessa, o non attendibile, indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (cfr. ad es., nello specifico del delitto p. e p. ex art. 648 bis c.p., Cass. Sez. II n. 22663 del 19.5.2010, dep. 14.6.2010; cfr. altresì, riguardo alla fattispecie della ricettazione, che con quella del riciclaggio condivide la consapevolezza della provenienza delittuosa della *res*, Cass. Sez. II n. 29198 del 25.5.2010, dep. 26.7.2010; Cass. Sez. II n. 16949 del 27.2.2003, dep. 10.4.2003; Cass. Sez. II n. 11764 del 20.1.2003, dep. 12.3.2003; Cass. Sez. II n. 9861 del 18.4.2000, dep. 19.9.2000; Cass. Sez. II n. 2436 del 27.2.97, dep. 13.3.97; Cass. n. 2302/92; Cass. n. 6291/91 e numerose altre).

*A fortiori* ciò valga nel caso in esame, atteso che la gravata pronuncia ha desunto l'elemento soggettivo del reato anche da altri elementi già di per sé sufficienti, riguardanti le qualità personali dell'imputato ed i suoi rapporti, di ragguardevole importanza, con il gruppo (v. sopra).

Né giova il richiamo a Cass. S.U. n. 1653 del 21.10.92, dep. 22.2.93, che si legge nei motivi aggiunti proposti nell'interesse del poichè tale precedente si limita a ribadire un principio già altre volte espresso da questa S.C. e cioè che mentre la mancanza o il fallimento dell'alibi dell'imputato è irrilevante, può invece essere valutata sfavorevolmente nei suoi confronti una giustificazione riconosciuta falsa, perché tale comportamento rivela una consapevolezza dell'illiceità della condotta che si mira a nascondere alla giustizia, fermo restando che anche tale principio va calato nelle situazioni concrete e che non necessariamente una mendace versione difensiva deve nuocere all'imputato.

Il volontario, consapevole e fattivo contributo causale prestato dall'imputato, come ricostruito dall'impugnata sentenza, esclude l'ipotesi di una sua mera connivenza non punibile, che postula che il soggetto mantenga un comportamento



meramente passivo ed eziologicamente neutro, mentre nel concorso di persone il contributo può manifestarsi anche in forme che agevolino l'esecuzione del reato, assicurando all'altro o agli altri concorrenti, anche implicitamente, una collaborazione su cui contare (cfr., *ex aliis*, Cass. Sez. VI n. 14606 del 18.2.2010, dep. 15.4.2010).

2.2. Nei motivi aggiunti il ricorrente lamenta altresì che gli indizi valutati a suo carico non presenterebbero i caratteri di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 192 co. 2° c.p.p.

Orbene, a parte il rilievo che i giudici del merito hanno basato il proprio convincimento non solo su un complesso quadro indiziario, ma anche su documenti e testimonianze (come quelle del \_\_\_\_\_ e della \_\_\_\_\_, sopra ricordate), si ricordi che a questa S.C. spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi di cui all'art. 192 co. 2° c.p.p., nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario come grave, preciso e concordante, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell'esperienza conoscitiva del giudice del merito (cfr. Cass. Sez. VI n. 20474 del 15.11.02, dep. 8.5.03).

A sua volta il controllo in sede di legittimità delle massime di esperienza non può spingersi fino a sindacarne la scelta, che è compito del giudice di merito, dovendosi limitare questa S.C. a verificare che egli non abbia confuso con massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture.

Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l'esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere; tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziari di cui alle regole di valutazione della prova sancite dal co. 2° dell'art. 192 c.p.p.

Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l'ipotesi non fondata sull'*id quod plerumque accidit*, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti



priva, però, di qualunque pur minima plausibilità (cfr. Cass. Sez. VI, n. 15897 del 15 aprile 2009; Cass. Sez. VI n. 16532 del 13.2.07, dep. 24.4.07, rv. 237145).

Ciò detto, si noti che nel caso di specie il ricorso del                      non evidenzia l'uso di inesistenti massime di esperienza, ma si limita a segnalare soltanto possibili difformi letture degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità.

In particolare, della posteriorità dell'attribuzione del potere di firma e della qualità di beneficiario economico rispetto alla accensione del c/c nonché dei rapporti tra il                      e                      si è già detto (si tratta di fatti accertati in via documentale e non certo presuntiva).

Si è già ricordata anche la congruità della motivazione con cui i giudici di primo e secondo grado non hanno dato credito alla versione difensiva e ciò in base a testimonianza di segno contrario nonché in virtù di quella che è innegabilmente una massima di esperienza (e non una mera congettura), ovvero che una persona di elevata e specifica qualificazione professionale (tale è stato motivatamente ritenuto l'odierno ricorrente) non sottoscrive in maniera disattenta od inconsapevole non solo uno *specimen* bancario di firma, ma anche il formulario per l'attribuzione della qualità di beneficiario economico del c/c di una società panamense su cui in breve tempo vengono riversati senza alcuna valida ed effettiva causale importi corrispondenti a svariati miliardi di lire.

Il fatto, poi, che nell'occasione per cui è processo il                      sia stato "uomo di paglia" del                      e che questi in passato abbia commesso un reato di favoreggiamento intervenendo sugli ex colleghi della G.d.F. investe valutazioni squisitamente di merito su cui non è dato tornare in questa sede, se non per osservare che non vi è alcuna contraddizione logica tra il fungere da prestanome nell'accensione di un c/c e, solo dopo tale accensione, far sì che il relativo beneficiario economico figuri come tale nell'apposito formulario bancario.

Del pari precluso è ogni riferimento ad asserite diverse impostazioni accusatorie adottate dall'Ufficio del PM in altri procedimenti circa i rapporti fra il                      ed il                      (avuto riguardo ad altri c/c), dovendosi valutare la coerenza e l'esattezza tecnica di una motivazione al suo interno e con riferimento all'organo giudicante che l'ha emessa, non già in rapporto a quanto sostenuto dalla pubblica accusa in altro procedimento.



Dalla motivazione dell'impugnata sentenza non emerge neppure una violazione (anche essa ventilata nei motivi aggiunti) del divieto di *praesumptio de praesumpto* (che consiste nel ricavare un fatto ignoto non da uno certo, ma da un altro fatto incerto che a sua volta, nel corpo della medesima motivazione, sia stato già ritenuto dal giudice solo in via inferenziale), né l'odierno ricorrente ha saputo specificamente indicare in quale passaggio argomentativo ciò sarebbe avvenuto.

2.3. Ci si duole, ancora, nei motivi aggiunti che la Corte territoriale, prima di affermare la responsabilità per il delitto di riciclaggio, avrebbe dovuto valutare se la condotta dell'imputato non fosse stata inquadrabile come concorso nel reato presupposto di appropriazione indebita, stante la clausola di riserva contenuta nell'art. 648 bis c.p.

La doglianza è infondata: proprio perché quella che si legge nell'*incipit* del co. 1° dell'art. 648 bis c.p. ("*Fuori dei casi di concorso nel reato, ...*") è una clausola di riserva, essa – lungi dal delineare un elemento costitutivo del reato – è finalizzata soltanto ad escludere il ricorso al criterio di specialità, applicando in sua vece quello di sussidiarietà e, così, preventivamente risolvendo un possibile concorso apparente di norme.

Se, dunque, l'estraneità al delitto presupposto non è elemento costitutivo del reato p. e p. ex art. 648 bis c.p., ma mera clausola di riserva a fini di preventiva soluzione di eventuale concorso apparente di norme, non v'è bisogno della prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto da cui provengono i beni oggetto di riciclaggio, bastando che non emerga chiaramente la prova del contrario (ma non è questo ciò che afferma l'odierno ricorrente).

Pertanto, come l'accusa non è onerata della relativa prova (che investe solo gli elementi costitutivi del reato e delle aggravanti), così il giudicante non è tenuto a motivare d'ufficio sull'inesistenza di una responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel delitto presupposto (cfr., sull'analogo clausola di riserva contenuta nell'art. 648 c.p., Cass. Sez. II n. 23047 del 14.5.2010, dep. 15.6.2010).

2.4 Per chiudere la disamina del ricorso dell'imputato: le osservazioni che precedono dimostrano che l'impugnata sentenza ha affermato – con apprezzamento in punto di fatto immune da vizi logici o giuridici – che, attraverso plurime simulate operazioni di compravendita di diritti di sfruttamento economico





(non in esclusiva) dell'immagine di sportivi, è stata realizzata, attraverso la Finanziaria S.A. e la Ltd. e per scopi estranei al loro interesse sociale, una continuata appropriazione indebita di risorse finanziarie in ultima analisi provenienti da S.p.A. e che a loro volta i capitali così illecitamente rastrellati sono stati oggetto di atti di riciclaggio continuato (attraverso le società Ltd. e Ltd., che versavano il denaro sul di Lugano n. ), cui ha volontariamente e consapevolmente concorso il

Pertanto, come l'assoluzione nel merito può prevalere su una causa di estinzione del reato solo quando la non colpevolezza dell'imputato emerga dagli atti in modo assolutamente non contestabile, al punto da appartenere più al concetto di "constatazione", ossia di percezione *ictu oculi*, che a quello di "apprezzamento" (cfr. Cass. S.U. n. 35490 del 28.5.09, dep. 15.9.09), così - a maggior ragione - non può farsi luogo alla sollecitata pronuncia ex art. 129 cpv. c.p.p. in un caso come quello odierno, in cui l'esistenza del reato e la sua ascrivibilità al ricorrente è stata affermata dalla Corte territoriale con molteplici rilievi argomentativi che resistono alle censure mosse.

3.1 Come sopra si è anticipato, per i fatti di riciclaggio anteriori al 28.10.94 il Tribunale aveva già dichiarato la prescrizione (con pronuncia non gravata da appello), mentre per quelli successivi la Corte territoriale ha dichiarato l'intervenuta prescrizione avendo riguardo all'8.7.95, ultima data di accredito di somme sul c/c predetto.

Tuttavia la declaratoria di prescrizione emessa dall'impugnata sentenza va annullata nei limiti appresso chiariti nell'ambito della disamina del ricorso all'uopo proposto dal PG territoriale.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione, sollevata dalla difesa dell'imputato, di inammissibilità di tale ricorso, da cui si arguiscono capi e punti della pronuncia d'appello investiti dall'impugnazione, nonché ragioni di diritto ed elementi di fatto positivi a sostegno.

Né - contrariamente a quanto sostenuto sempre dalla difesa dell'imputato - il ricorso doveva fedelmente riprodurre il contenuto della sentenza impugnata, estraneo alle finalità del principio di autosufficienza.



Ciò premesso, osserva questa S.C. che il primo motivo di ricorso del PG è fondato e che non è precluso o coperto da giudicato parziale relativo alle statuizioni sulla prescrizione contenute nella sentenza di primo grado.

Infatti, poiché questa aveva dichiarato prescritto il reato in rapporto ai prelievi e ai trasferimenti di somme di denaro provenienti da                      effettuati sino alla data del 28.10.94, il giudicato progressivo di cui parla la difesa del                      concerneva soltanto gli atti di riciclaggio consumati mediante le operazioni in uscita verificatesi – appunto – fino al 28.10.94, non anche quelli attuati attraverso i successivi prelievi e trasferimenti (che sono stati dichiarati prescritti in appello, a seguito dell'impugnazione del PM). Né può parlarsi di giudicato progressivo o preclusione in rapporto ad un mero (errato: v. *infra*) criterio di calcolo della prescrizione adoperato dai primi giudici solo con riferimento ad altre precedenti condotte fra quelle oggetto del capo d'accusa, non investite dall'appello del PM.

Ciò detto, l'errore in cui incorrono l'impugnata sentenza e le considerazioni difensive del                      risiede nel trascurare tutte le implicazioni proprie della fungibilità del denaro.

Essa fa sì che, una volta confluiti nel                      di Lugano tutti i versamenti effettuati si siano confusi (a prescindere dalla provenienza), senza poter mantenere una propria identità all'interno della provvista così creata.

Di conseguenza, ogni prelievo o trasferimento fondi contestato in uscita (l'ultimo dei quali è del 21.11.95, per complessivi 484.000 CHF, come si legge anche a pag. 17 della memoria difensiva dell'imputato recante la data del 20.12.2010) ha attinto a una provvista complessiva formata da tutti i versamenti in precedenza effettuati sul c/c medesimo, giacché proprio tale fungibilità del denaro fa sì che esso venga automaticamente sostituito, essendo l'istituto di credito obbligato a restituire al depositante il mero *tantundem* (cfr. Cass. Sez. VI n. 495 del 15.10.08, dep. 9.1.09; Cass. Sez. II n. 13155 del 15.4.86, dep. 24.11.86).

A sua volta, posto che il delitto di riciclaggio è a forma libera e, potenzialmente, a consumazione prolungata attuabile anche con modalità frammentarie e progressive (cfr. Cass. Sez. II n. 34511 del 29.4.09, dep. 7.9.09), qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti integra di per sé un altro autonomo atto di riciclaggio, così come lo integra anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un c/c ad un altro



diversamente intestato ed acceso presso differente istituto di credito (v. Cass. Sez. II n. 47375 del 6.11.09, dep. 14.12.09, cit.), a prescindere dal rilievo che tali movimentazioni siano eseguite avvalendosi della firma di altri contitolari del relativo potere su un dato c/c, come addebitato al

Quindi, per calcolare il termine di prescrizione di atti di riciclaggio consistenti in operazioni in uscita dal \_\_\_\_\_ di Lugano \_\_\_\_\_ non bisogna avere riguardo (come erroneamente hanno fatto i giudici del merito) al giorno del versamento della relativa provvista, proprio perché essa, grazie alla fungibilità del denaro, non è più distinguibile una volta avutosene il versamento su un c/c alimentato da una pluralità di versamenti.

In breve, è arbitrario collegare tali operazioni in uscita dal \_\_\_\_\_ di Lugano \_\_\_\_\_ alle precedenti operazioni che sul c/c medesimo hanno costituito la complessiva provvista e/o domandarsi quali versamenti siano stati espunti o meno dal presente giudizio, trattandosi di collegamento impedito a monte – giova rimarcare - dalla fungibilità del denaro ed avendo ogni singolo atto di prelievo o trasferimento autonomia delittuosa rispetto ai precedenti segmenti operativi che detta provvista hanno costituito.

Tale collegamento avrebbe forse potuto avere un senso soltanto solo se in un qualche momento il saldo del \_\_\_\_\_ di Lugano \_\_\_\_\_ fosse stato azzerato e, dopo, i nuovi versamenti pervenuti fossero stati tutti di provenienza non delittuosa, il che – invece - non risulta neppure a livello di mera allegazione.

Né ha pregio l'obiezione difensiva secondo cui il *dies a quo* nel calcolo della prescrizione deve essere quello più favorevole all'imputato, perché ciò vale solo in caso di incerta od approssimativa collocazione cronologica del *tempus commissi delicti*, che invece nel caso di specie – trattandosi di reato continuato – va fissato in coincidenza con ogni singolo atto di prelievo o trasferimento, documentalmente individuabile.

Per l'effetto, posto che ai sensi della disciplina introdotta *ex lege* n. 251/05, applicabile al caso di specie in forza dell'art. 10 co. 3° stessa legge, il termine massimo di prescrizione del delitto p. e p. ex art. 648 bis c.p. è, interruzione compresa, di 15 anni, ai quali vanno aggiunti i 98 giorni di sospensione di cui al paragrafo che segue, ad oggi non risultano prescritti i fatti di riciclaggio consistiti nel prelievo o trasferimento di fondi dal predetto \_\_\_\_\_ di Lugano avutisi tra il 10.10.95 e il 21.11.95.



3.2 Non merita accoglimento, invece, il secondo motivo del ricorso del PG territoriale.

Nel caso di specie il termine massimo di prescrizione di 15 anni previsto per il delitto p. e p. ex art. 648 bis c.p. va prolungato - a causa della sospensione per due rinvii dell'udienza preliminare (dal 17 luglio al 3 ottobre 2008 e dal 3 ottobre 2008 al 10 novembre 2008) disposti a richiesta del in quanto impegnato nei lavori parlamentari, essendo deputato - non di complessivi 116 giorni (come sostenuto nel ricorso del PG), ma di 98 giorni (come stabilito dall'impugnata sentenza).

In proposito si muova dal rilievo che, ai sensi dell'art. 159 co. 1° n. 3 c.p. (come sostituito dall'art. 6 co. 3° legge n. 251/05), la sospensione non può eccedere i 60 giorni dopo la cessazione dell'impedimento, sicché il calcolo del rinvio dal 17 luglio al 3 ottobre 2008 non può essere superiore a 60 gg. che, sommati ai 38 giorni decorsi dal 3 ottobre al 10 novembre 2008, attestano il periodo complessivo di sospensione - appunto - in complessivi 98 giorni.

È pur vero che, come questa Corte Suprema ha già avuto modo di esplicitare (cfr. Cass. Sez. VI n. 7798 del 18.2.02, dep. 27.2.02), la partecipazione ad una seduta della Camera di appartenenza - anche alla luce di quanto stabilito da Corte Cost. n. 225/2001 - può costituire assoluto impedimento tale da determinare il rinvio dell'udienza purché l'imputato ne fornisca prova idonea, ovvero dimostri non la mera convocazione dell'Assemblea o il mero calendario dei lavori parlamentari, ma il dover esercitare per la data dell'udienza le proprie specifiche funzioni di parlamentare (ad es. intervenendo nella discussione, partecipando al voto etc.), tanto che in siffatta evenienza il giudice ha il potere di controllare l'effettiva sussistenza dell'impedimento dedotto, che per comportare il vincolo dei 60 giorni di cui al vigente testo dell'art. 159 co. 1° n. 3 c.p. deve essere "assoluto".

Tuttavia, si tratta di una verifica riservata al giudice di merito, che nel caso di specie ha dichiarato l'impedimento conformemente all'istanza dell'imputato e nulla opponendovi il PM d'udienza (v. verbale dell'udienza preliminare del 17.7.08, atto consultabile da questa S.C. trattandosi di accertamento del mero fatto processuale).





E anche se si censurasse tale decisione per aver erroneamente considerato assoluto l'impedimento prospettato dall'imputato, per siffatta violazione dell'art. 420 ter c.p.p. non è prevista nullità alcuna (diverso è il caso opposto: cfr., *ex aliis*, Cass. Sez. VI n. 42110 del 14.10.09, dep. 2.11.09) e ad ogni modo, anche a voler in via concessiva ipotizzare il contrario, in nessun caso essa potrebbe configurarsi come assoluta o a regime intermedio (non rientrando nei paradigmi di cui agli artt. 178 e 179 c.p.p.), al più potendosi ricondurre al novero di quelle relative, deducibili nel termine di cui all'art. 182 co. 2° c.p.p., il che non è avvenuto.

3.3 Va altresì disatteso il terzo ed ultimo motivo di ricorso del PG.

Si tenga presente che l'impugnata sentenza ha confermato l'assoluzione perché il fatto non sussiste pronunciata in primo grado relativamente alle operazioni di prelievo in contanti e di trasferimento su altri c/c di somme di denaro provenienti da [redacted] Ltd., essendo stata ritenuta non adeguata la prova della provenienza delittuosa del denaro approdato sul [redacted] di Lugano dal sottoconto [redacted] della [redacted] presso la Banca della Svizzera Italiana.

Secondo i giudici del gravame, vista la formulazione del capo d'accusa, potevano prendersi in considerazione soltanto le somme che la [redacted] versava sul [redacted] prelevandole dal proprio sottoconto in valuta svizzera presso la Banca della Svizzera Italiana recante il n. [redacted] e non anche quelle prelevate dai sottoconti [redacted] (in Lit.) e [redacted] (in USD); di conseguenza, l'unico versamento potenzialmente rilevante era quello di 66.003 CHF effettuato dal sottoconto [redacted] n. [redacted].

E poiché tale sottoconto era alimentato dal sottoconto [redacted] dalla [redacted] Finanziaria S.A., ma non risultava in atti da dove quest'ultima attingesse la propria provvista, i giudici d'appello hanno confermato l'assoluzione.

Il PG territoriale censura tale statuizione con il dire che, avendo entrambe le sentenze di merito concordemente affermato che la [redacted] S.A. era società controllata al 100% da [redacted] S.p.A. e da questa alimentata finanziariamente, la giuridica autonomia delle due società – su cui la Corte d'Appello aveva basato il rigetto dell'appello del PM contro l'assoluzione del [redacted] relativamente alle operazioni di prelievo in contanti e di trasferimento su

altri c/c delle somme versate da \_\_\_\_\_ Ltd. - non era pertinente essendo quello presupposto non un reato societario, ma un reato contro il patrimonio e comunque tale autonomia non scalfiva l'oggettiva provenienza del denaro dal gruppo

Tuttavia la doglianza non affronta, per confutarlo, il nucleo centrale della motivazione della pronuncia, consistente nel rilievo che - anche a prescindere dall'erroneità della distinzione fra conti e sottoconti in differenti divise - la ricostruzione accusatoria circa la provenienza delittuosa dei fondi poggiava su documentazione non acquisita al fascicolo del dibattimento, a differenza di quanto avvenuto - invece - per i fondi versati da \_\_\_\_\_ sul \_\_\_\_\_ di Lugano

È pur vero che - come sopra si è ricordato - non è necessaria una prova rigorosa del reato presupposto, bastando che lo stesso sia almeno astrattamente configurabile: tuttavia tale verifica rientra pur sempre nell'ambito degli apprezzamenti in punto di fatto, preclusi innanzi a questa S.C.

La differenza di supporto probatorio documentale esclude la dedotta contraddittorietà - all'interno della sentenza di secondo grado - con l'accertata responsabilità relativamente alle operazioni di prelievo in contanti e di trasferimento di somme di denaro provenienti da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

4- In conclusione, il ricorso dell'imputato è da rigettarsi per infondatezza, con conseguente condanna del \_\_\_\_\_ al pagamento delle spese processuali.

Il ricorso del PG territoriale è, invece, da accogliersi parzialmente, per l'effetto annullandosi la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio, limitatamente alle operazioni in uscita dal \_\_\_\_\_ di Lugano n. \_\_\_\_\_ di somme di denaro, provenienti da \_\_\_\_\_ Group Ltd. e \_\_\_\_\_ Group Ltd., avutesi tra il 10.10.95 e il 21.11.95, ferma restando l'estinzione dei reati per prescrizione per le operazioni effettuate nel periodo anteriore. Nel resto, il ricorso del PG va rigettato.

5- In forza delle statuizioni che precedono, il giudice del rinvio - attenendosi ai principi sopra esposti - dovrà pronunciarsi sui fatti di riciclaggio contestati al \_\_\_\_\_ in ordine alle operazioni in uscita dal \_\_\_\_\_ di Lugano n. \_\_\_\_\_



di somme di denaro, provenienti da Group Ltd. e Group Ltd., avutesi tra il 10.10.95 e il 21.11.95, ferma restando l'estinzione dei reati per prescrizione per le operazioni effettuate nel periodo anteriore e tenendo presente che la data ultima di prescrizione del reato p. e p. ex art. 648 bis c.p. per cui è processo maturerà il 27.2.2011, a meno che non intervengano ulteriori sospensioni.

**P.Q.M.**


La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio, limitatamente alle operazioni in uscita dal di Lugano n. di somme di denaro, provenienti da Image Group Ltd. e Ltd., avutesi tra il 10.10.95 e il 21.11.95, ferma restando l'estinzione dei reati per prescrizione per le operazioni effettuate nel periodo anteriore. Rigetta nel resto il ricorso del PG.

Rigetta il ricorso del e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, in data 7.1.2011.


Il Consigliere estensore


Dott. Antonio Manna



Il Presidente

Dott. Antonio Esposito





**N.1 COPIA: Per Studio**  
DIRITTI Eur: 10,64  
BOLLI N.: 0  
DAL SIG.: il sole 24 ore  
IL: 11/01/2011

**Numero: 546**

**Anno: 2011**

**Penale**

**N.1 COPIA: Per Studio**  
DIRITTI Eur: 10,64  
BOLLI N.: 0  
DAL SIG.: il sole 24 ore  
IL: 11/01/2011

**N.1 COPIA: Per Studio**  
DIRITTI Eur: 10,64  
BOLLI N.: 0  
DAL SIG.: il sole 24 ore  
IL: 11/01/2011